



Comune di Altomonte
Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 28/03/2003 e modificato con deliberazione
consiliare n. 19 del 31/03/2005**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento e presupposto dell'imposta
Art. 2	Definizione di fabbricato
Art. 3	Definizione di area edificabile
Art. 4	Definizione di terreno agricolo
Art. 5	Soggetto passivo
Art. 6	Soggetto attivo
Art. 7	Determinazione della base imponibile
Art. 8	Determinazione delle aliquote e dell'imposta
Art. 9	Disciplina del diritto di superficie

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10	Abitazione principale e detrazione
Art. 11	Pertinenze
Art. 12	Riduzioni d'imposta - Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 13	Riduzioni d'imposta - Recupero immobili di interesse storico
Art. 14	Disciplina del requisito di fabbricato rurale ed esenzione
Art. 15	Esenzioni
Art. 16	Terreni agricoli condotti direttamente

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONI

Art. 17	Adempimenti dei soggetti passivi
Art. 18	Fondo incentivante
Art. 19	Liquidazione
Art. 20	Accertamento
Art. 21	Accertamento con adesione
Art. 22	Autotutela
Art. 23	Funzionario Responsabile

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 24	Versamenti e Riscossione
Art. 25	Riscossione coattiva
Art. 26	Rimborsi
Art. 27	Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità
Art. 28	Indennità di espropriazione

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29	Sanzioni
Art. 30	Contenzioso
Art. 31	Casi particolari
Art. 32	Rinvio
Art. 33	Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Altomonte, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:
 - a - ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini;
 - b - potenziare la capacità di controllo e di verifica della base imponibile;
 - c - definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
 - d - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
2. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dai successivi articoli 2, 3 e 4, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del COMUNE, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale), indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità.

Art. 3

Definizione di area edificabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Programma di Fabbricazione (P.D.F.) approvato dal COMUNE, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono, tuttavia, **considerati terreni agricoli** quelli posseduti dai soggetti di cui al successivo art. 16, comma 3, sui quali periste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla frutticoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.11 della legge 9-1-1963, n.9, con l'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un volume d'affari superiore al **50%** del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell' IVA si presume pari al limite massimo di cui all'art.34, comma 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero: €. 2.582,28 se i terreni sono ubicati in Comuni non montani ed €. 7.746,85 se i terreni sono ubicati in comuni montani.

Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale risultino almeno pari alla metà. Il responsabile del settore tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di **inedificabilità** non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. Le are fabbricabili si dividono in:
 - a) aree inedificate;
 - b) aree in corso di edificazione, intendendosi per tali quelle su cui è in corso la costruzione o la ristrutturazione totale di un fabbricato

Art. 4 **Definizione di terreno agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della sua famiglia.
2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

Articolo 5 **Soggetto passivo**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art.7, comma 2, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
5. Nel caso di immobili per i quali sono costituiti diritti di godimento anche a tempo parziale, soggetto passivo dell'imposta è l'amministratore del condominio o della comunione.

Articolo 6 **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.5, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 7 **Determinazione della base imponibile**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale:

34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/10

100 per i gruppi A - B - C , escluso il gruppo catastale C/1 - A/10

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazione dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.504/1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
4. Per le aree fabbricabili, fermo restando che il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, ai sensi della lettera g) art. 59, D. Lgs 446/97, ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli seguenti per ogni metro quadro:
- Area del centro urbano e zone periferiche di completamento - zona A e B
€. 26,00 (ventisei/00)
 - Aree periferiche soggette a lottizzazione – zona C
€. 15,00 (quindici/00)
 - Aree a destinazione industriale – zona D
€. 12,39 (dodici/39)
- al netto dei costi di urbanizzazione e/o lottizzazione.***
5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo nr 504 del 30 dicembre 1992.
La misura sopra indicata può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, su proposta dell'ufficio tecnico, avendo effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore di aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

7. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
8. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
9. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
10. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge 1089/1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs 504/1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a **18** mq. e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.

Art. 8

Determinazione dell' aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.251 del D.Lgs. 267/2000;
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. Il Comune può deliberare inoltre una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.
6. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 9
Disciplina del diritto di superficie

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica – suolo o sottosuolo – la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10
Abitazione principale e detrazione

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le abitazioni costituite da due o più unità immobiliari contigue (anche su piani diversi), ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che entro due anni, pena decadenza dal beneficio e recupero del dovuto, sia presentata richiesta di unificazione all'UTE.

f) le pertinenze delle abitazioni principali nelle misure e nei modi disciplinati dal successivo art.11.

3. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

- a) dai parenti in linea retta fino al primo grado; (padre/madre – figlio/figlia)
- b) dagli affini entro il primo grado; (suocero/suocera - nuora/genero)
- c) dal coniuge, anche se separato o divorziato;

purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita denuncia di variazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante.

4. Per le unità immobiliari sopra descritte è prevista la detrazione d'imposta per abitazione principale di €. 113,62 fino alla concorrenza del suo ammontare. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

5. Le agevolazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

6. La Giunta Comunale, stabilisce, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 8 del presente regolamento, la detrazione d'imposta per abitazione principale (minimo €. 103,30 massimo 258,23) e, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ha facoltà di escludere, integrare nonché ridurre, dalle agevolazioni suddette le categorie di cui al precedente comma 3.

7. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre Euro 258,23, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.

8. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 6 e 7 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio comunale.

9. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 11 Pertinenze

1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono comprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

2. Ai fini del precedente comma, si intende per pertinenza il garage o box auto, la cantina o la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, **ovvero, ad una distanza non superiore a 150 metri**, comunque in numero complessivamente non maggiore di 1 per ogni abitazione principale.
3. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al COMUNE le pertinenze dell'abitazione principale utilizzando il modello di dichiarazione o denuncia di variazione di cui al successivo art. **17**. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

Art. 12
Riduzioni d'imposta
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al precedente comma 1, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
4. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma 1 precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di dichiarazione o denuncia di variazione di cui al successivo art. **17** e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
5. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con le medesime modalità di cui al comma precedente;
6. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
7. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

8. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
9. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle le seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 13 **Riduzioni d'imposta** **Recupero immobili di interesse storico**

1. In favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero per interventi di restauro di facciate, sostituzione di infissi di qualsiasi natura con altri in legno naturale, sostituzione di tetti e tettoie con tegole in terracotta, l'imposta è ridotta del 50% e per la durata di anni due.
2. In favore dei proprietari d'immobili localizzati nel centro storico che eseguano interventi volti allo sostituzione di canne fumarie e/o comignoli l'imposta è ridotta del 50% e per la durata di anni uno.
3. L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.
4. Il proprietario di immobili di cui al precedente comma 1 e 2, a pena di decadenza dell'agevolazione prevista, è tenuto a comunicare al COMUNE l'inizio e l'entità dei lavori di restauro, utilizzando il modello di dichiarazione o denuncia di variazione di cui al successivo art. **17**, e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie.

Art.14 **Disciplina del requisito di fabbricato rurale ed esenzione**

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali di cui al successivo comma 3 e, quindi, non soggetti all'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono, a norma dall'art.9 D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successivamente modificato dall' art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n.139, soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) possesso

il fabbricato deve essere posseduto da uno dei seguenti soggetti:

- titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno;
- affittuario del terreno o soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
- familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) utilizzo

l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione:

- dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo;
- dai dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

b) superficie coltivata

- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq. ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Tale limite viene ridotto a 3.000 mq. qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art.1, comma 3, Legge 31 gennaio 1994, n.97.

c) volume d'affari

- il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore al **50%** del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell' IVA si presume pari al limite massimo di cui all'art.34, comma 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero: €. 2.582,28 se i terreni sono ubicati in Comuni non montani ed €. 7.746,84 se i terreni sono ubicati in comuni montani con popolazione non superiore a 1.000 abitanti.

e) Non possono essere in ogni caso riconosciute come rurali:

- i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8;
- i fabbricati che possiedono le caratteristiche di lusso previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1969.

2. Se i componenti lo stesso nucleo abitativo utilizzano più unità ad uso abitativo, il riconoscimento del carattere di ruralità è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti esaminati nel precedente comma, anche al limite massimo di 5 vani catastali per 1 abitante e di 1 vano catastale oltre il primo, ovvero 80 mq. per 1 abitante e 20 mq. oltre il primo.

3. Ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle Imposte sui Redditi (D.P.R 22/12/1986, n.917) non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni rurali o porzioni delle stesse e le relative pertinenze e/o strumentali all'attività agricola appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate a :

- a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico sempre che le caratteristiche dell'immobile siano corrispondenti alle esigenze esercitate;
- b) al ricovero degli animali allevati con mangimi ottenibili per ¼ dal terreno, di quelli occorrenti per la coltivazione;
- c) alla custodia delle macchine, attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e delle attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici anche non svolte nel terreno, che rientrano nella normale agricoltura e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
- e) fabbricati destinati all'agriturismo.

Art. 15 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le esenzioni di cui all'art. 7, lettera i), del D.Lgs. citato si applicano soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, **oltre che utilizzati, siano anche posseduti** dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti dai partiti politici a condizione che gli stessi siano utilizzati per l'attività politica.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 16 Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art.4 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI, ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI

Art. 17

(Adempimenti dei soggetti passivi)

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. La medesima dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della soggettività passiva degli immobili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. La dichiarazione o denuncia di variazione presentata su apposito modello approvato dal competente Ministero può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

Art. 18 Fondo Incentivante

1. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.
2. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.
3. Fermo restando quanto già stabilito in sede di contrattazione decentrata, nonché dalla Giunta Comunale, per la ripartizione delle somme destinate ad incentivare l'attività di controllo in ottemperanza a quanto previsto dall'art.12 del precedente regolamento, una percentuale non superiore al 10% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione, accertamento e ruoli coattivi ICI, al netto di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività. La giunta comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale, da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del comma precedente, nel limite percentuale del medesimo stabilito.

Art. 19

Liquidazione

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art.17, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. Il Comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
3. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 3 dell'art.7, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, maggiorata di interessi nella misura del 2,5 (in vigore dal 1.7.1998) per ogni semestre compiuto, salvo diversa disposizione del Ministero delle Finanze, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30% quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è aumentata del 20%.
4. Le rendite catastali, relative agli immobili di cui al comma 4 dell'articolo 5, del D.Lgs. 504/1992, attribuite a decorrere dall'1.1.2000, esplicano la loro efficacia dalla data della loro notifica.
5. Non si farà luogo all'emissione di avviso di liquidazione qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a Euro 5,00.
6. L'attività di liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi di cui al presente articolo è effettuata direttamente dal Comune.
7. Le somme liquidate sono riscosse direttamente tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.

Articolo 20 Accertamento

1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia

avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a Euro 5,00.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. L'attività di accertamento con liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi di cui presente articolo è effettuata direttamente dal Comune.
6. Le somme liquidate sono riscosse direttamente tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.

Art. 21 **Accertamento con adesione**

1. Gli avvisi di accertamento e/o liquidazione dell'imposta possono, ai sensi dal D.Lgs. 19/6/1997 n.218, essere oggetto di adesione nei limiti e con le procedure previste dal regolamento generale delle entrate, dell'autotutela, dell'accertamento con adesione e degli istituti deflativi, approvato con delibera C.C. n. 5 del 28/03/2003.

Art. 22 **Autotutela**

1. Il Comune applica nella gestione dell' I.C.I. l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dal D.P.R. 27/3/1992 n. 287 (art. 68), il D.L. n. 564/94 (art. 2-quater), convertito, con modificazioni in Legge 30 novembre 1994, n.656, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento generale delle entrate, dell'autotutela, dell'accertamento con adesione e degli istituti deflativi, approvato con delibera C.C. n. 5 del 28/03/2003.

Art.23 **Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede o per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
 2. In particolare il Funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- d) dispone i rimborsi;
- e) provvede a trasmettere controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- f) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI ,
RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 24
Versamenti e Riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art.5 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art. 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno in corso. La seconda rata deve essere versata entro il 31 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta viene effettuato tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle Finanze. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti:
 - a) I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
 - b) i versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario.
3. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato (cittadini stranieri, emigranti regolarmente iscritti all' Anagrafe Italiani Residenti all'Estero – A.I.R.E.) possono effettuare il versamento dell'intera imposta dovuta entro il termine di scadenza stabilito per il versamento della seconda rata, sena applicazione di interessi e sanzioni.
4. L'imposta dovuta ai sensi dei precedenti commi deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o tramite modello "F 24".
5. Gli importi sono arrotondati in centesimi di Euro, secondo le disposizioni previste in materia.

Art. 25
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e/o di liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 26
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel precedente articolo **19**, comma 3, secondo periodo.
2. Qualora l'ufficio competente (U.T.E.), nell'espletamento della procedura prevista dall'art.11, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 504/1992, attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata o comunicata dal contribuente, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
3. In caso di ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita catastale, qualora l'ufficio competente (U.T.E.) o la Commissione Tributaria adita accogliendo il ricorso abbiano deciso in via definitiva il declassamento dell'unità immobiliare, il Funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
4. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta, così come stabilito dal successivo articolo **27**, limitatamente all'imposta pagata, maggiorata negli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
5. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
6. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non è superiore a Euro 5,00.

Art.27
Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

1. Il contribuente (o l'erede, in caso di decesso) può richiedere al Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità.
Il rimborso spetta, limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura

legale, dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

- a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
- b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
- c) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

Art. 28 **Indennità di espropriazione**

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 29 **Sanzioni**

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn.471, 472 e 473
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con delibera del C.C. n. 43 del 29/09/1998.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. (30%)
4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51 (art.14, comma 1, del D. Lgs 473/97).
5. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (art.14, comma 2, del D. Lgs 473/97).
6. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi **dell'articolo 10 della Legge 212/2000 in tema di Statuto del contribuente**, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (art.14, comma 3, del D. Lgs 473/97).

7. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 4 e 5 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 30 Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/1992, n.546 e successive modificazioni.

Art.31 Casi particolari

1. La Giunta comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 32 Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al decreto legislativo 30/12/1992, n.504 e successive modificazioni che regola l'imposta comunale sugli immobili.

Art. 33 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le norme contenute nella Legge 212/2000 in tema di Statuto del contribuente e disciplinate con apposito regolamento approvato con delibera C.C. n. 5 del 28/03/2003.
3. Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la Fiscalità locale.